



Prot. n. 34504

Roma, li 13 MAR. 2012

SCARICATO

Al Comune di Minturno (LT)  
settore tecnico  
servizio tutela paesaggistica ambientale

Oggetto: parere in merito alla compatibilità della funzione di responsabile del servizio condoni edilizi per abusi commessi in aree non soggette a vincolo paesaggistico con la funzione di responsabile del procedimento in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 452/04 – differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche

Il Comune di Minturno ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito alla problematica specificata in oggetto.

Il Comune informa di aver attribuito la responsabilità del servizio paesaggistico ed ambientale ad un proprio dipendente al quale è stato conferito anche l'incarico di responsabile del servizio condoni edilizi riguardanti abusi commessi su aree non vincolate.

Ciò posto, il Comune chiede se tale soluzione soddisfi il criterio della differenziazione delle funzioni richiesto dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che costituisce requisito fondamentale, insieme alla competenza tecnico-scientifica, per poter ottenere la delega di funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistica per gli interventi elencati nell'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 59.

In merito, si ritiene quanto segue.

Per quanto riguarda il requisito della differenziazione delle funzioni, l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/04, prevede che la Regione, cui compete l'esercizio della funzione autorizzatoria di materia di paesaggio, può delegarlo "... purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".

---

La Regione Lazio ha dato attuazione alla previsione legislativa con le deliberazioni di Giunta n. 886/2008 e 338/2009. In particolare, nella prima si prevede che: *“La differenziazione si attua con l’attribuzione delle funzioni paesaggistiche e urbanistico-edilizie a due diverse strutture organizzative dell’Ente. In alternativa, ... la differenziazione potrà essere attuata designando un responsabile del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente al rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi”*.

La situazione prospettata dal Comune di Minturno rispetta il criterio della differenziazione, dal momento che le funzioni in materia paesaggistica attribuite al dipendente non sembrano creare interferenza con quelle urbanistiche, limitate, queste ultime, ai condoni edilizi concernenti aree non vincolate.

Infine, si ricorda che anche per quanto riguarda il requisito dell’*adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche* occorre fare riferimento alle sopra citate deliberazioni regionali e, in particolare, alla n. 338/09 che proprio su tale aspetto ha modificato la precedente deliberazione n. 883/09 in merito alle professionalità e ai requisiti di esperienza richiesti.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:

[http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri)

Il dirigente  
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore  
(arch. Demetrio Carini)



G. Del Pinto

